



**COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA
E PER LE MODALITA' DI RILASCIO E DI
RINNOVO DELLE RELATIVE LICENZE COMUNALI**

(Art.23, comma 1 e 2, della L.R. 7 MAGGIO 1997, n. 20)

Approvato con deliberazione consigliere nr. 33 del 28.02.1977
Modificato con deliberazione consigliere n.16 del 24.03.2000

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa. Si considerano autobus i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art.54 lett.b del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il numero delle licenze comunali dei servizi di noleggio con conducente con autobus, di seguito denominate licenze;
 - b) la durata delle licenze;
 - c) le modalità per il rilascio delle licenze;
 - d) le modalità per il rinnovo delle licenze.
3. Il presente regolamento è approvato dalla Provincia di Udine.

ART. 2 NUMERO DELLE LICENZE

- I.Nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano le licenze dei servizi di noleggio con conducente con autobus sono stabilite sulla base della popolazione residente nonché dalla rilevante presenza di attività socio economiche e sono in numero di 25.
2. Sono inoltre previste n. 5 di licenze da adibire al servizio di noleggio con conducente con autobus attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap; almeno il 60% dei posti disponibili deve essere attrezzato per trasporto disabili.
 3. Il numero delle licenze di cui al comma 1 è modificato con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 3 DURATA DELLE LICENZE

1. La licenza viene rilasciata dal Sindaco per il periodo di cinque anni e può essere rinnovata, secondo le modalità previste dall'art.7 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 4 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita licenza di esercizio, riferita ad ogni singolo veicolo, non soggetta a limiti territoriali, purché l'impresa noleggiante abbia un proprio recapito o disponga di rimessa nel Comune.
2. All'atto della domanda in carta legale della licenza l'Impresa deve dichiarare di :
 - a) impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza, il certificato attestante l' iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;
 - b) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (idoneità morale, finanziaria, professionale);

- c) avere la disponibilità degli autobus per l'esercizio dell'attività. Per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione finanziaria o la vendita con patto di riservato dominio;
- d) disporre di idonea rimessa nella Regione Friuli - Venezia Giulia, specificare gli estremi della licenza per la rimessa rilasciata ex art.86 del T.U.L.P.S.;
- e) avere capacità finanziaria in relazione al numero degli autobus da adibire al servizio determinata come segue:
 - 1) fino a cinque autobus: lire 250.000.000
 - 2) da sei a dieci autobus: lire 500.000.000
 - 3) da undici a venti autobus: 1.000.000.000
 - 4) oltre venti autobus l'importo di lire 1.000.000.000 aumenta di 50.000.000 per ciascun veicolo in più.

3. La capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera e) deve essere comprovata attraverso un'attestazione di affidamento rilasciata da istituto di credito per gli importi di cui sopra di durata pari al periodo di validità della licenza.

ART. 5 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

1 .Le licenze vengono rilasciate dal Comune in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero di autobus da adibire al servizio, determinati ai sensi dell'art.2.

2.Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

3. Il bando di concorso prevede:

- a) il numero delle licenze da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) le modalità per l'inoltro della stessa ;
- e) i documenti eventuali da produrre;
- f) l'indicazione dell'età del veicolo o dei veicoli da adibire al noleggio che dà luogo a preferenze a parità di punteggio; comunque l'età del veicolo non deve essere superiore a cinque anni;
- g) i criteri per la valutazione del punteggio.

ART. 6 ESAME DELLE DOMANDE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E RILASCIO DELLA LICENZA

1 .Il competente Ufficio comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando, quindi, una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze disponibili.

2. In caso di domanda incompleta l'Ufficio entro 10 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune, invia richiesta di integrazione documentale. Nel caso l'integrazione non pervenisse entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della richiesta, la domanda si ritiene tacitamente rinunciata e pertanto viene archiviata senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

3. La graduatoria degli idonei è approvata dalla Giunta comunale.

4. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunica agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiede agli assegnatari della licenza di produrre, entro il termine di 90 giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessaria per il rilascio della licenza.

5. L'impresa, nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività, deve presentare all'Amministrazione i seguenti documenti:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente, con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato l'impresa è ammessa a presentare, in originale o in copia autenticata, qualunque altro documento, anch'esso in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art.4 della legge n. 15/68, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati ed operai e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

ART. 7 MODALITA' PER IL RINNOVO DELLA LICENZA

1. La licenza deve essere rinnovata ogni cinque anni.

2. Al fini del comma 1, entro il 30 novembre del quinto anno, deve essere inoltrata all'Amministrazione denuncia di prosecuzione dell'attività contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento.

ART. 8 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. La licenza è trasferita dal Comune, su richiesta del titolare, ad Impresa designata dal titolare stesso purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del presente Regolamento.

2. L'amministrazione dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi, subordinatamente alla esibizione del contratto di cessione di azienda debitamente registrato.

ART. 9 PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Qualora con il decesso del titolare dell'Impresa individuale, l'Impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per

gravi e comprovati motivi, tramite richiesta al Comune prima della scadenza del termine(art.18 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448).

ART. 10 IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOBUS

1.L'impresa nel termine di 90 giorni dal rilascio della licenza deve provvedere all'immatricolazione del veicolo presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. In caso di comprovati e documentati motivi può essere richiesta una proroga per altri 90 giorni.

2. La licenza riferita ad un singolo veicolo deve essere esibita all'atto della immatricolazione dell'autobus in servizio di noleggio con conducente presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e gli estremi della stessa devono essere annotati da parte di questi ultimi sulla carta di circolazione. Il rilascio di licenze ed ogni ulteriore variazione delle stesse deve essere comunicato dal Comune entro 30 giorni al competente Ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Copia autenticata della licenza deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.

ART. 11 TRASPORTI OCCASIONALI E SCOLASTICI

1. La licenza abilita all'effettuazione dei servizi di trasporto occasionali, dei servizi di trasporto regolari specializzati a contratto nonché degli altri servizi non regolari di cui ai regolamenti comunitari n. 684/92 del 16 marzo 1992 e n. 2454/92 del 23 luglio 1992 e successive modificazioni.

ART. 12 CONTRASSEGNO

1. All'atto del rilascio o del rinnovo della licenza, per ogni autobus da immatricolare il Comune rilascia un contrassegno originale, numerato, con lo stemma del Comune, la dicitura "NOLEGGIO" ed il numero della licenza da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza e sul lunotto.

ART. 13 ETA' DEGLI AUTOBUS

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente non possono avere età superiore a quindici anni dalla data della prima immatricolazione.

ART. 14 CONDUCENTI

1. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere: dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi esercenti l'attività considerata nel presente Regolamento o personale assunto secondo le vigenti disposizioni della legislazione sul lavoro.

2. La qualità di titolare, dipendente, socio o collaboratore familiare deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa, autenticata ai sensi di legge o da copia

del certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, ovvero da altra documentazione ritenuta idonea in base alla vigente legislazione sul lavoro.

ART. 15 DOCUMENTI DI VIAGGIO

1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal vettore e vidimato dal Servizio del trasporto pubblico locale della Regione, da esibirsi a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, ai controlli tributari e del lavoro. Detto documento deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.

2. Per ogni servizio di noleggio autobus con conducente l'Impresa deve disporre che il conducente, oltre ai documenti di circolazione e di guida previsti dall'art.180 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, abbia con sé anche la seguente documentazione:

- a) disco contrassegno di cui all'art.12;
- b) copia autenticata della licenza di cui all'art.4, comma 1;
- c) copia autenticata della documentazione di cui all'art.14, comma 2;
- d) documento da viaggio di cui al comma 1.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del Regolamento comunale previsto dall'art.23 della L.R. 20/1997 risultino già titolari di licenza di noleggio autobus con conducente hanno diritto di conseguire da parte del Comune, entro sei mesi dalla medesima data, il rilascio della licenza di cui all'art.4. Per le medesime, le disposizioni di cui all'art.13 valgono all'atto del rinnovo della licenza.

2 Non sono applicabili ai noleggi da rimessa con "scuolabus", per cui valgono comunque le norme nazionali di settore, ed ai noleggi da rimessa con autobus adibiti esclusivamente al trasporto dei disabili, le disposizioni previste all'art.4, comma 2, lettera d) e lettera e), all'art.7, all'art.8, all'art.15, comma 1 e comma 2, lettera d).

ART. 17 SANZIONI

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione prevista dall'art.85, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

ART. 18 REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando vengono a mancare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio di cui all'art.4;
- b) quando il servizio viene svolto da Impresa diversa da quella titolare della licenza;
- c) quando l'Impresa, titolare della licenza, non abbia depositato, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza stessa, il certificato attestante l'avvenuta iscrizione alla

- Camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura competente per territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;
- d) quando l'Impresa, titolare della licenza, non abbia immatricolato, o non abbia provveduto a richiedere una proroga, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza stessa, il veicolo presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come previsto dall'art.10 del presente Regolamento;
 - e) nel caso di tre violazioni in un anno del presente Regolamento.

ART. 19 DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro 60 giorni dal rilascio della licenza, senza giustificato motivo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta dell'Impresa di rinuncia della licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni, salvo cause di forza maggiore;
- d) per fallimento dell'Impresa;
- e) per cessione della proprietà dell'autobus, salvo nel caso di sostituzione.

ART. 20 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 28 febbraio 1977 e successive modificazioni.

ART. 21 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO TIPO

I .Eventuali modifiche al Regolamento-tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali, approvate dalla Giunta regionale, sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.